



Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Trasmissione telematica dei dati

- 1.1 Per l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i contribuenti trasmettono, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni.
- 1.2 I dati da trasmettere sono quelli riportati nell'allegato "SPECIFICHE TECNICHE DATI DELLE FATTURE" al presente provvedimento, le quali contengono anche le regole di compilazione del singolo file – in formato XML – in relazione ai dati riguardanti i documenti di cui al precedente punto 1.1.

2. Modalità di trasmissione dei dati delle fatture

- 2.1 La trasmissione dei dati di cui al precedente punto 1.2 è effettuata nelle

Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. *Strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi*
 - 1.1 Gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono definiti "Registratori Telematici" e sono costituiti da componenti *hardware* e *software* atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di *input*.
 - 1.2 I modelli dei Registratori Telematici sono approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, su parere della Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la conformità degli stessi alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e dalle allegate specifiche tecniche.
 - 1.3 **I Registratori Telematici, ove il contribuente non eserciti l'opzione** per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, **possono essere utilizzati come Registratori di cassa** di cui alla